

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SEZIONE SECONDA

CAUSA M.C. e altri c ITALIA

(Domanda n ° 5376/11)

SENTENZA
(Merito)

STRASBURGO

3 Settembre 2013

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nel caso M.C. et al. Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Danutė Jočienė, Presidente,

Guido Raimondi,

Peer Lorenzen,

Dragoljub Popović,

Işıl Karakaş,

Nebojsa Vucinic,

Paulo Pinto de Albuquerque, giudici,

e Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in CAMERA DI CONSIGLIO il 10 luglio 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDIMENTO

1. All'inizio del caso è una denuncia contro la Repubblica italiana presentato cento sessantadue cittadini di tale Stato ("i richiedenti"), ha chiesto al Tribunale il 29 novembre 2010 ai sensi dell'articolo 34, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). I dettagli di questi ricorrenti sono riportati nell'elenco allegato. La Vice-Presidente della Sezione ha aderito alla richiesta di non divulgazione della loro identità da parte dei ricorrenti (art. 47 § 3). Così, i nomi dei ricorrenti non sono inclusi nella versione pubblica della lista in appendice.

2. I ricorrenti sono rappresentati da M. Dragone e C. Defilippi, avvocati a Mestre (Venezia) e Milano, rispettivamente. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e la loro co-agente, la signora P. Accardo.

3. Contaminati in seguito di trasfusione o somministrazione di emoderivati da virus diversi, i ricorrenti lamentavano che parte del compenso che ricevono per la loro contaminazione non è stata oggetto di una rivalutazione annuale in base al tasso di inflazione. Hanno invocato l'articolo 6 § 1, 13 e 14 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n ° 1 e l'articolo 1 del Protocollo n ° 12 alla Convenzione.

4. il 24 Maggio 2011, la domanda è stata comunicata al governo. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera avrebbe pronunciato insieme sulla ricevibilità e sul merito. In pari data, il Consiglio ha deciso che la domanda sarebbe stata trattata come una priorità (art. 41 del Regolamento).

5. Il 10 Giugno 2011, la commissione ha informato le parti che riteneva opportuno applicare la procedura della "sentenza pilota" ai sensi dell'articolo 46 § 1 della Convenzione e l'articolo 61 del Regolamento della Corte.

6. Sia il governo e le ricorrenti hanno depositato osservazioni scritte in merito all'opportunità di applicare la procedura in questione.

I FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

A. Il contesto legislativo e giurisprudenziale del caso.

7. Le date di nascita e luoghi di residenza dei ricorrenti compresi nell'elenco allegato alla presente sentenza.

8. I richiedenti o i loro defunti sono stati tutti infettati con il virus dell'immunodeficienza umana ("HIV"), epatite B o epatite C attraverso trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati.

9. Quaranta persone dai richiedenti o loro defunti ¹soffrono (o hanno sofferto) da emofilia, una condizione che necessita di frequenti trasfusioni di sangue. Gli altri ricorrenti sono stati infettati attraverso trasfusioni durante il ricovero in ospedale per vari motivi.

1. La legge n ° 210 del 25 febbraio 1992 ("Legge 210/1992")

10. Secondo questa legge, i richiedenti o loro deceduti percepiscono (o hanno percepito) un indennizzo dal Ministero della Salute per danni permanenti subiti come conseguenza di contaminazione.

11. L'articolo 2 di questa legge stabilisce che l'importo totale dell'indennità ha due componenti: una indennità fissa e un emolumento aggiuntivo (indennità integrativa speciale, di seguito "IIS", - vedi punto 42 qui di seguito).

2. Legge n 229 del 29 ottobre 2005 ("Legge 229/2005")

12. Secondo questa legge, una compensazione aggiuntiva ("indennizzo Ulteriore"), in aggiunta a quello previsto dalla legge n 210/1992, viene dato alle persone che hanno subito danni a causa di vaccinazioni obbligatorie.

13. Il paragrafo 4 della prima sezione della legge prevede che la compensazione aggiuntiva è soggetta a revisione annuale sulla base del tasso di inflazione.

3. Legge n ° 244 del 24 dicembre 2007 ("Legge 244/2007") e il decreto n ° 163 emanato dal Ministero del Lavoro, il 2 ottobre 2009 (il "Decreto 163/2009")

¹ Ricorrenti numeri 1, 2, 5, 11, 18, 26, 28, 39, 40, 42, 52, 55, 57, 72, 76, 79, 92, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 111, 114, 120, 123, 125, 129, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 150 e 155 nella lista allegata.

14. Ai sensi dell'articolo 2 comma 363 della legge n 244/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2007, l'indennizzo previsto dalla legge n ° 229/2005 è stato concesso anche a coloro che sono colpiti dalla "sindrome di talidomide".

15. Secondo il Ministero del Lavoro Decreto n ° 163/2009, queste persone hanno un ulteriore vantaggio che si aggiunge a quella prevista dalla legge n 210/1992. Tale compensazione aggiuntiva è soggetta a revisione annuale sulla base del tasso di inflazione.

4. La prima interpretazione giudiziaria della legge n ° 210/1992

16. Con una sentenza depositata 28 Luglio 2005 (n. 15894/2005), la Corte di Cassazione aveva dichiarato che l'interpretazione dell'articolo 2 della legge n ° 210/1992 nel senso che i due componenti dell'indennizzo in questione (vale a dire, l'importo fisso e l'IIS) sono stati oggetto di rivalutazione in base al tasso di inflazione annuale.

17. I ricorrenti hanno prodotto una lista di circa centotrenta decisioni (sentenze dei tribunali di primo grado e tribunali di decisioni d'appello) realizzati tra il 2005 e il 2009, che il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento integrale dell'indennizzo ai sensi della legge n ° 210/1992, tra cui quindi la parte corrispondente alla rivalutazione del IIS.

5. Il capovolgimento della giurisprudenza

18. Con un capovolgimento di giurisprudenza successiva, la Corte di Cassazione (sentenza n 2170/2009, depositata il 13 ottobre 2009), tornò alla sua interpretazione precedente, per tre motivi.

19. In primo luogo, essa ha dichiarato che il testo della legge ha previsto la revisione annuale per l'indennità di base, non per IIS (articolo 2, comma 1, in fine, della legge n 210/1992, paragrafo 42 qui di seguito). Ha aggiunto che l'IIS aveva lo scopo di prevenire o ridurre gli effetti della svalutazione: il legislatore non avrebbe quindi giustamente previsto la sua rivalutazione. Infine, a parere della Corte di Cassazione, l'articolo 32 della Costituzione garantisce la tutela del diritto alla salute, nel senso che l'indennizzo dovrebbe essere equo e ragionevole, non si imponeva quindi per il legislatore una scelta diversa sull'importo da attribuire.

20. I ricorrenti hanno prodotto un elenco di trentasette decisioni (sentenze dei tribunali di primo grado e corti d'appello delle decisioni) prese tra gennaio e maggio 2010, in cui questa è la prima nuova interpretazione della Corte di Cassazione della legge 210/1992 (sentenza n 15894/2005) che viene utilizzata.

6. Il Decreto Legge n ° 78 del 31 maggio 2010 ("Decreto legge n ° 78/2010")

21. Con un decreto legge d'urgenza n. 78/2010 entrato in vigore il 31 maggio 2010, il governo è intervenuto sulla questione della rivalutazione della IIS. Egli ha sottolineato che l'articolo 2 della legge n 210/1992 deve essere interpretato come un errore di rivalutare l'IIS in base al tasso di inflazione (articolo 11, comma 13, del decreto).

22. Inoltre, ha sottolineato che le misure adottate nel quadro di un ordine di esecuzione risultante dalla rivalutazione dell'importo di cui al comma 13, cessano di avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 11, sezione 14 del decreto).

7. La sentenza della Corte Costituzionale n ° 293, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 Novembre 2011 (sentenza n 293/2011)

23. Nel corso del 2010, più Tribunali si erano appellati alla Corte costituzionale sollevando una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14 del Decreto legge n. 78/2010.

24. Con sentenza n ° 293/2011, la Corte costituzionale ha rilevato che le disposizioni in questione erano in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, soprattutto considerando che stavano attuando una discriminazione tra due categorie di persone che ricevono indennizzo sotto la legge No. 210/1992, vale a dire, da un lato, quelle colpite dalla "sindrome della talidomide" e, dall'altro, quelli colpiti da epatite post-trasfusionale.

25. La Cassazione ha chiarito che in effetti l'IIS è stata adeguata annualmente in base al tasso di inflazione per la prima categoria, ai sensi della Legge n ° 244/2007 e Decreto n ° 163/2009 (v. supra, punti 14 e 15 supra), ma non per la seconda.

26. La Corte Costituzionale ha inoltre rilevato una giustificata differenza di trattamento tra colpiti da epatite post-trasfusionale e tra coloro che hanno subito danni permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie (quest'ultima anche beneficiando della rivalutazione delle IIS ai sensi della legge n ° 229/2005 - vedi punti 12 e 13), in quanto le due situazioni non sono paragonabili.

27. In questo contesto, l'alto consesso si riferisce alla sua decisione n ° 423/2000, depositata il 16 ottobre 2000, nella quale ha affermato che la vaccinazione obbligatoria, che deriva dalla esistenza di un interesse pubblico alla salute collettiva implica la partecipazione della comunità in cui l'individuo è chiamato a cooperare nel perseguimento di un tale interesse. A parere della Corte costituzionale, non è giusto per le persone infettate attraverso le trasfusioni per il quale può essere imposto un obbligo generalizzato di solidarietà della società.

8. La legge interna posteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n 293/2011

28. Il Governo ha prodotto una serie di decisioni² in cui varie Corti giurisdizionali avevano considerato la sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale sull'IIS e riconosciuto alle ricorrenti il beneficio della rivalutazione della IIS.

9. L'ordinanza della Corte di Cassazione n ° 10769 del 21 giugno 2012

29. Con la presente ordinanza, emessa nell'ambito di un procedimento per ottenere la rivalutazione dell'IIS, la Corte di Cassazione ha chiarito la questione della retroattività della sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011. Ha respinto l'interpretazione del Dipartimento della Salute ha detto che la decisione ha avuto un effetto retroattivo solo a partire dal 28 dicembre 2007, data di entrata in vigore della legge 244/2007 al fine di garantire il beneficio del risarcimento ai sensi legge n. 210/1992 a coloro che sono colpiti dalla "sindrome di talidomide". Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, la sentenza della Corte Costituzionale deve essere interpretata come avente effetto retroattivo anche per il periodo anteriore a tale data.

B. La distribuzione dei richiedenti nei diversi gruppi

30. A seconda delle condizioni specifiche di ciascuno dei centosessantadue richiedenti possono essere distinti cinque gruppi:

² Questa è l'ordinanza n 29080 della Corte di Cassazione, depositata 27 dicembre 2011, la decisione n ° 5/2012 della Corte di Appello di L'Aquila, depositata 25 gennaio 2012, sentenza n 186/2012 della Corte di Appello di Milano, depositata 5 marzo 2012 e la decisione n ° 95/2012 della Corte d'Appello di Sassari, depositata il 4 Aprile 2012. Queste decisioni si riferiscono ai procedimenti in cui i ricorrenti non erano parti.

1) I candidati che hanno ottenuto la rivalutazione in questione ai sensi di una decisione definitiva. Di questi, due sottogruppi si possono distinguere:

a. I ricorrenti che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n ° 78/2010, hanno perso il beneficio della rivalutazione alla data di entrata in vigore del decreto (richiedenti N° 1-91 nell'elenco allegato).

b. I candidati numeri 92-102, su cui è stato dichiarato nel modulo di domanda che non avevano perso questo vantaggio dopo l'entrata in vigore del decreto legge, ma per la quale è stato dichiarato in seguito nelle osservazioni del ricorrente dopo il deposito della loro applicazione alla Corte, a partire dal mese di gennaio 2011, avevano perso il beneficio della rivalutazione contestato o avevano conservato solo in parte, per importi diversi in ogni caso e a partire da date diverse. I ricorrenti non hanno prodotto copie di documenti a sostegno delle loro affermazioni, tra cui i ricorrenti nn 93, 94, da 96 a 100 e 102 nella lista.

2) richiedenti che hanno ricevuto una decisione finale che riconosce il loro diritto alla rivalutazione, ma che non è stata eseguita. I ricorrenti hanno proposto procedure esecutive (richiedenti nn 103-112). A questo gruppo di richiedenti deve essere aggiunto il candidato n ° 132, che ha ottenuto una decisione interna che gli ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione della IIS dopo la presentazione della domanda per il Governo convenuto.

3) richiedenti per i quali le procedure avviate per ottenere la rivalutazione è in corso fino ad oggi (nn 113-145 richiedenti della lista, con l'eccezione dei richiedenti nn 117, 124, 127, 128, 131, e 141 il cui appello per ottenere la rivalutazione del l'IIS è stata respinta dopo la presentazione della domanda per il Governo convenuto. Tali candidati sono parte del Gruppo 4 di seguito).

4) I ricorrenti che hanno presentato domanda per ottenere l'IIS indennizzo contestato compresa la rivalutazione della IIS che erano destinatari di una decisione definitiva che riconosce il loro compenso, ma senza il problema prima della rivalutazione entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010, (nn. 146-148 nella lista). Secondo le informazioni fornite dai rappresentanti dei ricorrenti, questi ultimi non hanno presentato ricorso contro queste decisioni perché il decreto controverso è entrato in vigore nel frattempo, hanno ritenuto che l'appello non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo. I ricorrenti nn 146 e 148 non hanno ancora ottenuto l'esecuzione delle sentenze definitive in loro favore e introducono pertanto una procedura per l'esecuzione delle decisioni che li riguardano.

Di questo gruppo sono anche i richiedenti nn 117, 124, 127, 128, 131 e 141 che fanno appello per ottenere la rivalutazione del l'IIS è stata respinta dopo la presentazione della domanda per il Governo convenuto e dal giorno dopo la data di entrata in vigore del decreto legge n ° 78/2010.

5) I ricorrenti che non hanno ottenuto che la rivalutazione e non hanno proposto ricorso per ottenerla (richiedenti nn 149-162).

C. Ulteriori sviluppi alla comunicazione del ricorso al Governo

1. La situazione dei richiedenti o loro defunti.

31. Sei ricorrenti sono morti dopo la comunicazione della presente domanda al Governo convenuto. I loro eredi si sono costituiti nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte.³

32. Secondo le informazioni fornite dai ricorrenti, molti di loro hanno subito un peggioramento grave dello stato di salute, i virus che li hanno infettato hanno causato qualche cirrosi epatica, cancro del fegato, o una combinazione di diverse malattie (in alcuni, AIDS ed epatite, accompagnati in alcuni casi da emofilia).⁴ Un ricorrente ha un esaurimento nervoso e ha tentato il suicidio più volte.

33. I ricorrenti non hanno prodotto una copia dei relativi certificati medici. Hanno inoltre presentato un referto medico attestante la ridotta aspettativa di vita delle persone infettate con epatite e HIV, il che indica che la prognosi per la loro sopravvivenza e il ristabilimento fisico è strettamente legata al beneficio delle prestazioni.

2. La rivalutazione della IIS dopo la sentenza della Corte Costituzionale

a) La versione dei fatti dei ricorrenti

34. I ricorrenti sostengono che, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14 del decreto legge 78/2010, non hanno finora beneficiato della rivalutazione della IIS. A sostegno delle loro affermazioni, centotrentanove i richiedenti hanno ricevuto copia del bonifico bancario attestante che gli importi dei relativi compensi sono rimasti invariati dopo la data di adozione della decisione della Corte Costituzionale.

35. il 29 marzo 2012, il signor Massimo Dragone, il legale dei ricorrenti, ha scoperto che per gli attuali anni 2011 e 2012 la ULSS unità socio-sanitaria locale di Padova aveva completamente omesso di pagare il risarcimento ai sensi della legge n ° 210/1992 ad un gruppo di quarantadue ricorrenti senza fornire loro alcuna informazione al riguardo. Così ha invitato numerose autorità (tra cui il Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Repubblica e del Ministro della Salute) a pagare tempestivamente le prestazioni alle quale i ricorrenti avevano diritto.

36. Con lettera del 28 giugno 2012, le autorità regionali hanno indicato che l'assegno è stato pagato in pieno per l'anno 2011 e per il 2012, per i mesi di gennaio e febbraio sono stati effettuati i pagamenti in ritardo, ma successivamente era stato fatto in tempo.

37. Il 15 Dicembre 2012, il Sig. Massimo Dragone, legale dei ricorrenti, ha inviato a nome di tutti i suoi clienti un decreto ingiuntivo a diverse amministrazioni (Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ULSS) per ottenere, tra l'altro, la rivalutazione della IIS, soprattutto considerando la sentenza che la Corte costituzionale aveva adottato nel frattempo. L'ingiunzione è rimasta senza risposta.

38. Secondo i ricorrenti, l'IIS è compresa tra il 90% e il 95% dell'importo totale del risarcimento previsto dalla legge n 210/1992. I ricorrenti precisano che l'importo del risarcimento originariamente previsto dalla legge n 210/1992 è di 6 171.96 Euro (EUR) all'anno, che, in considerazione degli effetti dell'inflazione in realtà corrisponde ad un montante di Euro 3867,37 nel 2010.

³¹ ricorrenti defunti e coloro che ricorrono per loro sono mostrati in numeri 63, 86, 104, 118, 133 e 138.

⁴² si tratta dei nn 8, 22, 35, 44, 51, 59, 71, 110, 114, 125, 128 e 146.

Si tratta dei nn 22, 28, 34 e 75.

Si tratta dei nn 77, 79, 95, 101 e 111.

Si tratta dei nn 79, 95, 101 e 111.

È il richiedente No. 114.

b) La versione dei fatti del Governo convenuto

39. Il governo spiega che l'applicazione della legge concerne la ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni in materia di salute, il pagamento della rivalutazione della IIS ai ricorrenti, è per la maggior parte di competenza della regione Veneto e, per una minoranza, del Ministero della Salute.

40. Per quanto riguarda il pagamento della rivalutazione per l'anno 2012, il governo indica che, "a differenza di persone tra i ricorrenti la cui situazione rientra nella giurisdizione di quel Ministero, che hanno beneficiato della rivalutazione della IIS, i richiedenti per i quali la rivalutazione in questione è di competenza della regione Veneto non hanno ottenuto soddisfazione".

41. Il governo ha indicato che ulteriori informazioni sui pagamenti contestati sono stati richiesti alla regione Veneto, questi dati, tuttavia, il Governo non è riuscito ad ottenere entro il termine fissato dalla Corte per la presentazione di osservazioni.

II . DIRITTO INTERNO RILEVANTE E PRASSI

A. La legge n ° 210/1992 (come modificato dalla legge n 238 del 25 luglio 1997)

42 . Questa legge dispone nelle sue parti pertinenti :

Articolo 1

1 . Chiunque abbia subito lesioni o invalidità a seguito di vaccinazioni obbligatorie (...) con conseguenti danni permanenti alla integrità psico-fisica ha diritto al risarcimento da parte dello Stato (...) .

2 . Le persone che sono state infettate con l'HIV a seguito di somministrazione di derivati del sangue (...) hanno anche diritto al risarcimento ai sensi del paragrafo 1 (...) .

3 . Le persone che hanno subito danni irreversibili da epatite post-trasfusionale hanno anche diritto all'indennità in questione (...)

Articolo 2

1 . Questa indennità è un assegno trasferibile (assegno reversibile) per un periodo di quindici anni , in base ai criteri di cui alla tabella B allegata alla legge n 177 del 29 aprile 1976 [che disciplina la rivalutazione delle pensioni] , come modificato dalla legge n ° 111 del 2 maggio 1984 in aumento a dette pensioni] [...] , in combinazione con qualsiasi altro compenso ricevuto a diverso titolo e rivisto annualmente al tasso di inflazione (Tasso di inflazione programmato) .

2 . La compensazione di cui al paragrafo 1 è integrata di un importo pari alla quantità di [IIS] ai sensi della legge n ° 324 del 27 maggio 1959 come successivamente modificata (...) .

3. In caso di morte della persona a causa di vaccinazione o a seguito di malattie di cui alla presente legge, le persone che erano a carico di essa possono ricevere l'indennità di cui al paragrafo 1, un'assegnazione di 150 milioni di lire italiane (...).

4. Quando il defunto è un minore, i genitori o le persone che esercitano la potestà genitoriale hanno diritto ad un risarcimento. (...).

Articolo 3

1. Coloro che cercano di ottenere la compensazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 presentano le domande per l'unità sanitaria locale competente entro tre anni in caso di contaminazione a causa di

vaccinazioni obbligatorie e di epatite post-trasfusionale e dieci anni per l'infezione da HIV. Il tempo di ammissione (...) dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del danno (...). Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'unità sanitaria locale effettua l'esame delle domande e la raccolta delle valutazioni di cui all'articolo 4 (...).

Articolo 4

1. La valutazione del nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione o la somministrazione di emoderivati e del danneggiamento subito dell'integrità fisica e psichica o la morte della persona è condotto da una commissione medica [...].

DIRITTO

I. ECCEZIONI SOLLEVATE DAL GOVERNO CONVENUTO

43. Il governo per prima cosa ha spiegato che il DL n ° 78/2010 è stato adottato nel contesto di una situazione complessa (migliaia di persone che hanno introdotto ricorsi per la rivalutazione della IIS) e ha fornito quindi un'interpretazione autentica della legge n 210/1992, quando la Corte Suprema si era già espressa senso conforme.

44. In ogni caso, il governo ritiene che le questioni poste alla Corte, al momento della comunicazione della domanda non sono più valide dopo la decisione della Corte Costituzionale n ° 293/2011. Per questo motivo, dice che non intende avanzare eventuali osservazioni sulla ricevibilità e sul merito della causa.

45. Infatti, secondo il governo, tale sentenza ha eliminato il decreto legge 78/2010 dal sistema giuridico nazionale, il suo campo di applicazione non è limitato al caso di specie ma ha un effetto erga omnes. Inoltre, il decreto avrebbe avuto effetto retroattivo e ne consegue che la legge impugnata non sarebbe più in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Il governo spiega inoltre che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, i tribunali nazionali hanno seguito l'interpretazione della dichiarazione di incostituzionalità del decreto n ° 78/2010 riconoscendo ai ricorrenti la rivalutazione la loro IIS (v. supra, punto 28).

46. I ricorrenti non sarebbero più vittime di ingiustizie che hanno sollevato dinanzi alla Corte e le censure dovrebbero essere dichiarate irricevibili in quanto ratione personae incompatibili con i diritti garantiti dalla Convenzione. La Corte può anche decidere di cancellare l'applicazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 della Convenzione in quanto la controversia è ormai risolta e la prosecuzione dell'esame del ricorso non è più giustificato.

47. Pur rilevando che il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale non è un rimedio esaurito sotto la giurisprudenza della Corte, il Governo sostiene inoltre che la presa in carico del organismo ha portato alla coesistenza di due procedimenti paralleli, quello pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e l'altro, alla Corte Costituzionale, causando in tal modo la violazione del principio di sussidiarietà.

48. La Corte constata che le questioni sollevate dal governo sono strettamente correlati alla sostanza delle censure sollevate dai ricorrenti. Si ritiene pertanto che sia opportuno includere tali tematiche nell'esame della fondatezza nel merito della questione.

II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE

49. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un equo processo) e l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano che il governo è intervenuto con l'emissione del decreto n ° 78/2010 in una zona che è il oggetto di un dibattito giurisprudenziale e ha dato luogo a molte cause pendenti, che il governo stesso è un convenuto. A parere dei ricorrenti, tale decreto ha avuto i seguenti effetti:

- a) i procedimenti già avviati per ottenere la rivalutazione di IIS sono inefficaci, in quanto alcuni hanno diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (tra cui il reclamo dei ricorrenti riguardanti il Gruppo n ° 1, prg 30);
- b) le decisioni nazionali definitive riconoscono il diritto di riesame della IIS, le cui istanze non sono ancora state eseguite e per le quali sono in corso procedimenti di esecuzione, sono anche inefficaci (Gruppo 2) e non può essere utilizzato contro le decisioni che respingono richieste per ottenere la rivalutazione e che sono privi della loro efficacia a causa dell'entrata in vigore del decreto legge (ricorrenti nn 146-148 del gruppo n ° 4);
- c) pregiudicano l'esito dei procedimenti in corso (soprattutto per quanto riguarda il gruppo dei ricorrenti n ° 3 e i ricorrenti nn 117, 124, 127, 128, 131 e 141 gruppo n ° 4);
- d) i nuovi ricorsi introdotti sono inefficaci a questo riguardo (e concerne i ricorrenti del gruppo n ° 5).

50. Infine, i ricorrenti nn 146-148 del gruppo 4 si lamentano per la prima volta nelle loro osservazioni di accogliere le loro richieste, ma non spiegano che le istanze di rivalutazione delle decisioni di IIS sono anche inammissibili, perché non avrebbero ancora trovato esecuzione. Le ricorrenti nn 146 e 148 indicano a questo proposito che hanno introdotto procedimenti di esecuzione. Essi denunciano la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

51. Le pertinenti disposizioni della convenzione recitano:

Articolo 6 § 1

"Ognuno ha il diritto di avere il suo caso ragionevolmente considerato (...) da un tribunale (...), che decide (...) la determinazione dei suoi diritti e degli obblighi di carattere civile (...)"

Articolo 13

"Ogni persona i cui diritti e le libertà enunciati in (...) Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'autorità nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. "

A. Sulla ricevibilità

52. Quanto ai ricorrenti del gruppo 5, la Corte rileva che essi non hanno introdotto ricorsi interni al fine di ottenere la rivalutazione contestata. Pertanto, essi non hanno il diritto di lamentarsi di ingerenza da parte del legislatore per influenzare il risultato di cause pendenti. Pertanto, l'articolo 6 § 1 non è applicabile in questo caso, e questa parte del ricorso deve essere respinto in quanto incompatibile *ratione materiae* con la Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

53. Per quanto riguarda i ricorrenti nel gruppo 3, la Corte rileva che il procedimento che avevano introdotto al fine di ottenere la rivalutazione controversa è ancora pendente. Questa parte della domanda è prematura e deve essere respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

54. Per quanto riguarda la censura sollevata dai richiedenti No. 146-148 per la mancata esecuzione delle loro decisioni che dapprima riconoscevano il risarcimento deve essere respinta la loro richiesta di riesame (cfr. punto 50), la Corte rileva che tale censura, introdotta dopo comunicazione della domanda al governo convenuto, non costituisce un aspetto degli addebiti sui quali le parti si sono

scambiate le loro osservazioni (vedi Piryanik c. Ucraina, No. 75788/01, § § 19-20, 19 aprile 2005, Nuray Şen c. Turchia (n. 2), no 25354/94, § § 199-200, il 30 marzo 2004 e Gallucci contro Italia, no. 10756/02, § § 55-57, 12 giugno 2007). Alla luce di queste considerazioni, in questa fase del procedimento, la Corte ritiene che non vi è alcuna necessità di considerarle come parte della presente sentenza.

55. Per quanto riguarda le altre censure, la Corte rileva che esse non siano manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a), della Convenzione, e che non si faccia menzione ad alcun altro motivo di irricevibilità. Si deve pertanto dichiarare ricevibile l'istanza.

B. Sul fondamento

1. Argomenti delle parti

56. I ricorrenti osservano che quelli di loro che appartengono ai gruppi 1 e 2 (firmatari nn. 1-112) hanno ottenuto sentenze definitive che hanno riconosciuto loro il diritto alla rivalutazione della IIS, che, tuttavia, sono rimaste tutto o in parte insoddisfatte.

57. Inoltre i nostri ricorrenti da 146-148 evidenziano che non hanno impugnato le decisioni di rifiuto della loro rivalutazione della IIS perché credono che un eventuale ricorso non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo.

58. Il governo non ha commentato la fondatezza di questa denuncia.

2. Costatazioni della Corte

59. Per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 6 § 1, la Corte ricorda la sua giurisprudenza che se, in linea di principio, al legislatore non sia vietato in materia civile, con nuove disposizioni retroattive regolare diritti derivanti da leggi, il principio dello stato di diritto e la nozione di processo equo sancito dall'articolo 6 § 1 si oppone, se non per ragioni imperative di interesse generale, all'ingerenza da parte del legislatore nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (Stran Raffinerie greche e Stratis Andreadis contro Grecia, il 9 dicembre del 1994, § 49, serie A no 301 B, Papageorgiou contro Grecia, 22 Ottobre, 1997, § 37, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 VI. Nazionale & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society v. Regno Unito, 23 ottobre 1997 § 112, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 VII, Zielinski e Pradal e Gonzalez et al. Francia [GC], n 24846/94 e 34165 / 96-34.173 / 96 § 57, CEDU 1999 VII Agrati et al. Italia, il nostro 43549/08, 6107/09 e 5087/09, § 58, il 7 giugno 2011 e Maggio et al. Italia, il nostro 46286 / 09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, § 43, 31 maggio 2011).

60. Inoltre, la Corte ricorda che il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale è garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione che deve essere interpretato alla luce del preambolo della Convenzione, che definisce lo stato di diritto, come parte del patrimonio comune degli Stati contraenti. Uno degli aspetti fondamentali dello Stato di diritto è il principio della certezza del diritto, che richiede, tra l'altro, che la soluzione definitiva a un determinato problema dei tribunali non devono essere rimesse in discussione (c Brumărescu. Romania [, § 61, GC], no 28342/95, CEDU 1999 VII).

61. In questo caso, la Corte ha osservato che la questione se IIS è stata oggetto di revisione annuale sulla base del tasso di inflazione è stata al centro di un complesso dibattito giurisprudenziale in cui lo Stato è stato coinvolto.

62. Il decreto legge n ° 78/2010 ha fissato definitivamente sotto i termini del dibattito ai tribunali, fornendo un'interpretazione autentica della legge n ° 210/1992 in senso favorevole allo Stato, affermando in particolare che questo IIS coinvolta nei giudizi non poteva essere rivalutata.

63. La Corte constata che questo decreto ha comportato le seguenti situazioni:

- Ai candidati che hanno ottenuto una decisione definitiva riconoscendo il loro diritto alla rivalutazione in questione, questa è stata negata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge n ° 78/2010 a decorrere dall'anno 2011 (ricorrenti nel gruppo 1);
- Per gli altri ricorrenti, la decisione che riconosce il loro diritto ad una rivalutazione della IIS non è mai stata eseguita (ricorrenti nel gruppo 2);
- I candidati le cui procedure per ottenere la rivalutazione del IIS erano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n ° 78/2010 ed ai quali erano state respinte le loro domande (ricorrenti nn. 117, 124, 127, 128, 131 e 141 Gruppo N. 4) e i ricorrenti che hanno ottenuto una decisione di rigetto della loro domanda di rivalutazione della IIS prima dell'entrata in vigore del decreto in questione non hanno contestato tali decisioni a causa dell'entrata in vigore del detto decreto (candidati 146-148 appartenenti al gruppo 4).

64. Anche considerando che la legge in questione è l'interpretazione autentica intervenuta in una materia che è oggetto di un contenzioso su larga scala, è chiaro che questa legge ha stabilito i criteri che hanno determinato l'esito del procedimento sull' IIS (candidati 117, 124, 127, 128, 131 e 141 gruppo n ° 4), privando di effetto decisioni favorevoli ai ricorrenti (Gruppo n ° 1), hanno provocato l'interruzione della esecuzione delle loro decisioni che erano favorevoli (Gruppo 2) (vedere, *mutatis mutandis*, *Brumărescu c. Romania*, citata sopra, § § 56-62) e l'effetto di porre nel nulla eventuali ricorsi contro le decisioni di rigetto di domande di rivalutazione IIS (candidati nn 146-148 del gruppo 4) . Tuttavia, gli elementi del dossier, tra cui la sentenza della Corte Costituzionale n ° 293/2011, non consentono di mostrare che lo Stato, emanando il decreto legge ha perseguito uno scopo diverso rispetto alla tutela dei propri interessi finanziari. Questo obiettivo non può corrispondere a "motivi imperativi di interesse generale", che anche il Governo convenuto non ha invocato.

65. La Corte nota inoltre che, in tale sentenza, la Corte Costituzionale ha stabilito che tali criteri sono stati in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in quanto portano ad una disparità di trattamento tra le due categorie di persone che ricevono una compensazione ai sensi della legge n ° 210/1992 (cfr. punti 24 e seguenti).

66. In questo contesto, la Corte non può accettare la tesi del governo che l'adozione della sentenza, aveva effetti retroattivi *erga omnes*, ponendo definitivamente fine alla violazione addotta dai ricorrenti.

67. In via preliminare, è opportuno rilevare che il detto giudizio, concludendo l'incostituzionalità del decreto legge n ° 78/2010, in quanto esso aveva conferito un trattamento discriminatorio tra i due gruppi di persone, copre solo una delle varie questioni sollevate dai firmatari in questo caso (cioè, una parte della denuncia ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, punti 92 e seguenti).

68. Di più circa gli effetti di questa decisione sullo status dei ricorrenti, la Corte può solo concludere che i principi stabiliti dal decreto-legge n 78/2010 non sono proseguiti nel loro caso, essi non hanno ottenuto la rivalutazione dell'IIS, anche dopo la data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale. I ricorrenti non hanno prodotto documenti a sostegno delle loro affermazioni (v. *supra*, punto 34).

69. Pertanto, le informazioni fornite dal governo sul pagamento dell'importo corrispondente alla rivalutazione della IIS per alcuni richiedenti a partire dal 2012 (v. supra, punto 40), non intacca questa conclusione. Questa informazione è infatti supportata da alcun documento, può, in ogni caso, interessare solo un dato periodo. Di più, le informazioni supplementari richieste per il governo alla regione Veneto, al fine di chiarire questo aspetto dei fatti di causa non sono stati inviati alla Corte.

70. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che l'adozione del decreto legge n. 78/2010 ha violato il principio dello Stato di diritto e il diritto dei ricorrenti a un processo equo sancito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione (Maggio et al. Italia, citata, § § 43-50). Ne consegue che le eccezioni preliminari sollevate dal Governo (paragrafi 43-47 sopra) non possono essere accettate e che vi è stata una violazione di questa disposizione.

71. Data la constatazione della violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ritiene che non sia necessario pronunciarsi sul reclamo ai sensi dell'articolo 13 (c Papageorgiou. Grecia, sopra citata, § § 50 -51 e Zielinski e Pradal e Gonzalez et al. Francia, citata sopra, § 74).

III. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

72. I ricorrenti sostengono inoltre una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 della Convenzione, sostenendo che senza l'ammontare rivalutato di IIS l'indennizzo è destinato a perdere progressivamente il suo valore a causa della svalutazione della moneta. Inoltre, l'IIS rappresenta tra il 90% e il 95% dell'importo totale dell'assegno.

L'articolo 1 del Protocollo n ° 1 recita:

"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per pubblico interesse e nel rispetto della legge e dei principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o multe. "

A. Sulla ricevibilità

73. La Corte rileva che questa parte del ricorso non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a), della Convenzione e non confligge con nessun altro motivo di inammissibilità. Si deve pertanto dichiarare ricevibile.

B. Sul fondamento

74. Basandosi sulla contabilità, i ricorrenti indicano che quelli di loro che hanno ottenuto un giudizio finale riconoscendo loro il diritto alla rivalutazione della IIS (o i ricorrenti dei gruppi 1 e 2) sono privati di ogni mese circa 200 euro (EUR).

75. Inoltre, i ricorrenti nelle categorie 3, 4 e 5 ricevono un indennizzo senza rivalutazione, o non hanno comunque alcun rimedio giurisdizionale nazionale che avrebbe permesso loro di ottenere gli importi in questione.

76. Il governo non ha presentato osservazioni su questo punto.

1. Sull'esistenza di una "proprietà" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione

77. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un ricorrente può addurre una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 solo nella misura in cui le decisioni controverse si rapportano ai suoi "beni"

ai sensi di tale disposizione. Il concetto di "proprietà" può essere di "beni già esistenti" o beni, tra cui, in determinate circostanze ben definite, i crediti. Per una pretesa di essere considerato un "bene" che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 è necessario che il titolare della domanda dimostri che ha un fondamento sufficiente nel diritto nazionale, che ad esempio è confermato da una legge o da una giurisprudenza dei tribunali.

Nella sua acquisizione, può entrare in gioco il concetto di "legittimo affidamento" (Maurice v Francia [GC], no11810/03, § 63, CEDU 2005 IX .. Kopecký v Slovacchia [GC], no 44912 / 98, § § 42-52, CEDU 2004 IX e Agrati et al. Italia, precitata, § § 73-74)

78. Viste le considerazioni di cui al precedente punto 63, la Corte ritiene che non vi è alcun dubbio che i ricorrenti nei gruppi 1 e 2 ricevevano prima dell'intervento del D.L. 78/2010, un diritto di proprietà che era, se non un reclamo contro l'altra parte, almeno un "legittimo affidamento" di ottenere il pagamento delle somme contestate e, quindi, ha avuto il carattere di un "bene" ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 (vedi, Lecarpentier et al. contro Francia, No. 67847/01, § 38, 14 febbraio 2006 e SA Dangeville c. Francia, No. 36677/97, § 48, CEDU III, 2002). La Corte ritiene inoltre che ricorrenti nelle categorie 3, 4 e 5, che hanno diritto al risarcimento ai sensi della legge n ° 210/1992, in quanto sono anche titolari di un interesse proprio, al più tardi, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale n 293 / 2011.

79. La Corte rileva inoltre che, in data 15 dicembre 2012, il signor Massimo Dragone, il legale dei ricorrenti, ha inviato a nome di tutti i richiedenti alle autorità competenti (Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ULSS) per ottenere, tra l'altro, il pagamento dell'importo della rivalutazione della IIS, soprattutto a seguito della sentenza della Corte costituzionale che era stata adottata nel frattempo, e che l'ingiunzione è rimasta senza risposta.

80. L'articolo 1 del Protocollo n ° 1 è applicabile al caso.

2. Sull'esistenza di un'ingerenza

81. Il Tribunale rileva che il decreto legge in questione, che affronta la questione in modo permanente causando l'interruzione dell'esecuzione di decisioni favorevoli ai ricorrenti, ha provocato ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro beni. Si deve quindi stabilire se l'ingerenza denunciata era giustificata ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1.

3. Sulla giustificazione dell'ingerenza

82. Anche supponendo che il decreto in questione è stato adottato per una causa di "pubblica utilità", ai sensi della seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1, la Corte ricorda che un'ingerenza di diritto al rispetto dei beni deve trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona (vedi, tra gli altri, Sporrong e Lönnroth c. Svezia 23 settembre 1982, § 69, serie A, n ° 2) e deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura che priva la persona della sua proprietà (Pressos Companhia Naviera SA e altri c. Belgio 20 Novembre, 1995, § 38, serie A, n ° 332).

83. In questo caso, dopo l'adozione del decreto legge n ° 78/2010 i richiedenti che avevano precedentemente ottenuto una decisione definitiva riconoscendo il loro diritto alla rivalutazione sono stati privati del loro diritto o non hanno ottenuto mai l'esecuzione della decisione a loro favore (i ricorrenti dei gruppi 1 e 2). Ad altri ricorrenti è stata negata la richiesta che avevano introdotto al fine di ottenere la rivalutazione prima dell'entrata in vigore del decreto in questione o non hanno impugnato le decisioni di rigetto delle loro richieste a causa dell'entrata in vigore di detto decreto nel frattempo (gruppo 4). In ogni caso, tutti i ricorrenti non hanno beneficiato della rivalutazione della dell'IIS, anche dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

84. In questo contesto, la Corte deve tener conto delle condizioni in cui i ricorrenti sono o sono stati colpiti, sei di loro sono morti nel corso di questo procedimento (v. supra, punto 31). Si attribuisce inoltre particolare importanza al fatto che, secondo le informazioni fornite dai richiedenti - che non sono stati negati dal Governo convenuto - l'IIS rappresenta per oltre il 90% del totale dei compensi corrisposti agli interessati. Inoltre, è (o era) per coprire i costi delle cure sanitarie dei richiedenti o loro defunti e, come risulta dalle prove

mediche presentate dai ricorrenti, la prognosi per la sopravvivenza e recupero di questi è (o era) strettamente legata alle prestazioni dell' indennizzo (v. supra, punto 33).

85. A parere della Corte, l'adozione del D.L. 78/2010 ha posto un "peso abnorme ed eccessivo" ai ricorrenti e il danno per i loro beni era di carattere sproporzionato, rompendo il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali delle persone (vedere, mutatis mutandis, Lecarpentier e altri, citata sopra, § § 48-53, Agrati e altri, citata sopra, § § 77-85).

86. Ne consegue che le eccezioni preliminari sollevate dal Governo (paragrafi 43-48 sopra) non possono essere accettate e ci è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1.

IV. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

87. Invocando l'articolo 2 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano che, in assenza di una rivalutazione della IIS, l'importo ricevuto da loro stessi o per i loro defunti è o era molto piccola rispetto alle esigenze delle persone infettate, tutte le malattie gravi, in termini di cure, visite mediche specialistiche e assistenza sanitaria. Dal punto di vista di questo articolo, denunciano anche la violazione del loro diritto alla vita e alla salute. L'articolo 2 recita:

"1. Il diritto di tutti alla vita deve essere protetto dalla legge. La morte non può essere inflitta, salvo intenzionalmente in esecuzione di una sentenza di un caso giudiziario in cui il reato è punibile con la pena di morte per legge.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di uso della forza assolutamente necessario:

- a) in difesa di ogni persona contro la violenza illegale;*
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;*
- c) di punire, in conformità con la legge, una sommossa o un'insurrezione. "*

88. I ricorrenti hanno ribadito la loro denuncia, sostenendo che sei dei ricorrenti iniziali sono morti sugli sviluppi del procedimento dinanzi alla Corte.

89. Il governo non ha fatto commenti.



90. La Corte rileva che, come formulato dai ricorrenti, la denuncia si presta ad analisi in termini dell' articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione, fermo restando che, padrona della qualificazione giuridica dei fatti del caso, non è vincolata da quella proposta dal richiedente o dei governi (Guerra e altri c. Italia 19 Febbraio 1998, § 44, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-I).

91. Date le conclusioni cui è pervenuta al precedente punto 86, la Corte ritiene che non vi è luogo a provvedere in questo caso.

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE E n. 1 del PROTOCOLLO N. 12 ALLA CONVENZIONE

92. I ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 14 della Convenzione e 1 del Protocollo n ° 12 alla Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 2 della Convenzione, in due parti.

a) Essi sostengono che a differenza di loro, le persone che hanno subito danni a causa di vaccinazioni obbligatorie e quelle colpite dalla "sindrome di talidomide" beneficiano, ai sensi della Legge n ° 229/2005 e decreto del Ministero del Lavoro n ° 163/2009, dalla rivalutazione dell'IIS ai sensi della legge n 210/1992.

b) I richiedenti hanno quindi denunciato la discriminazione:

- Tra quelli tra essi che non hanno mai beneficiato della rivalutazione contestata e quelli che l'avevano ricevuta fino al 31 maggio 2010;

- Tra quelli tra essi per cui il caso era ancora pendente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n ° 78/2010 e di quelli che hanno ricevuto una decisione finale che riconosce il loro diritto di rivalutazione prima di tale data;

- Tra quelli tra essi che sono privi della rivalutazione dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n ° 78/2010 e coloro che non hanno perso questo vantaggio.

Gli articoli in questione recitano:

L'articolo 14 della Convenzione

"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status."

L'articolo 1 del Protocollo n ° 12 alla Convenzione

*"1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza discriminazioni di qualsiasi natura, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status.
2. Nessuno può essere discriminato da qualsiasi autorità pubblica che si basa principalmente per i motivi di cui al paragrafo 1. "*

A. Sulla ricevibilità

93. Per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 12 alla Convenzione, la Corte rileva, in via preliminare che il presente protocollo, firmato dal Governo convenuto il 4 novembre 2000, non è stato ancora ratificato dal Italia. Questa parte del ricorso deve essere respinto in quanto incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione, ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

94. Per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, la Corte rileva che i ricorrenti affermano che doglianza deve essere combinata con l'articolo 2 della Convenzione. Data la sua conclusione che la seconda censura è pronta per essere esaminata, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1, la Corte ritiene che la censura delle ricorrenti dall'articolo 14 della Convenzione deve essere considerata insieme con questo articolo.

95. Sui vari aspetti della denuncia, la Corte constata anzitutto che la Corte costituzionale, con la sentenza n° 293/2011, ha concluso che nessuna disparità è stata possibile rilevare in questo caso tra i ricorrenti e coloro che hanno sofferto danni a causa di vaccinazioni obbligatorie.

96. In questo contesto, la l'Alta Corte ha sottoposto alla sua decisione n ° 423/2000, nella quale ha affermato che la vaccinazione obbligatoria, che è stato derivata dalla esistenza di un interesse pubblico alla salute collettiva, ha fatto sì che le difficoltà di partecipazione della comunità in cui un individuo potrebbe essere collabora nel perseguimento di un tale interesse. A parere della Corte costituzionale, non va bene per le persone infettate attraverso le trasfusioni per le quali non poteva essere imposto un obbligo generale di solidarietà della società.

97. La Corte non vede alcuna ragione valida per raggiungere una conclusione diversa, in questo caso. Si concorda quindi con i giudici nazionali che le due categorie di persone in questione non sono in una situazione analoga. Pertanto, respinge questa parte del ricorso in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

98. Per il resto, il Tribunale rileva che tale censura non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e non contrasta con nessun altro motivo. Si deve pertanto dichiarare ricevibile.

B. Sul fondamento

99. I ricorrenti in primo luogo sostengono che, se la sentenza della Corte Costituzionale n ° 293/2011 ha eliminato la discriminazione esistente tra i richiedenti e le persone colpite dalla "sindrome di talidomide," non va bene per discriminare i richiedenti e le persone che hanno subito danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, quest'ultimi beneficiano dell'effetto rivalutazione dell'IIS ai sensi della legge n ° 210/1992.

100. Il governo non ha fatto commenti su questo punto.

101. La Corte constata anzitutto che, per quanto riguarda la presunta discriminazione esistente tra i richiedenti e le persone colpite dalla "sindrome di talidomide," la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale aspetto del D. Lgs. 78/2010 in sentenza N. 293/2011. Resta il fatto che, allo stato attuale delle cose, questa decisione non ha avuto alcun effetto nei confronti dei ricorrenti.

102. Infine, per quanto riguarda la seconda parte della censura sollevata dai ricorrenti (v. punto 92, punto b, di cui sopra), la Corte può avvalorare solo l'argomento dei ricorrenti secondo cui l'entrata in vigore del decreto legislativo 78/2010 ha portato a una disparità di reddito dalla rivalutazione della IIS tra coloro che sono titolari dell'indennizzo previsto per legge n ° 210/1992 e coloro che si trovano in una situazione analoga.

103. Tenendo anche in considerazione di quanto precede, in particolare la sua constatazione di una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione, la Corte ritiene che l'articolo 14 era stato violato in questa parte della denuncia. Ne consegue che le eccezioni preliminari sollevate dal Governo (paragrafi 43-48 di cui sopra) non possono essere accettate e che vi è stata una violazione della presente disposizione.

VI. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DELLA CONVENZIONE

104. I ricorrenti sostengono che la situazione che essi denunciano ha violato anche il principio del divieto di abuso del diritto, come garantito dall'articolo 17 della Convenzione. Questo articolo recita:



"Nulla nella (...) Convenzione può essere interpretato nel senso di implicare un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare qualsiasi diritto di un'attività o compiere un atto mirante alla distruzione di qualsiasi libertà enunciata in (...) Convenzione o dare limitazioni più ampie tali diritti e libertà come previsto [nella] Convenzione. "

105. La Corte rileva che i ricorrenti non hanno sufficientemente motivata questa affermazione e ritiene che essa deve pertanto essere dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

VII. SULL 'APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE

106. Ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione:

"1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione. "

A. Argomenti delle parti

107. Il governo sostiene che sia l'applicazione della procedura del "giudizio pilota" che la priorità accordata a questo caso sono le misure appropriate in questo caso. Secondo il Governo, sarebbe stato preferibile che il Tribunale invitasse i richiedenti a fornire informazioni sull'esistenza di una procedura interna suscettibile di impedire o porre rimedio alle presunte violazioni della Convenzione e, se del caso, lasciare appeso l'esame della domanda.

108. I ricorrenti non ostano all'applicazione della procedura "pilota", a meno che non avrebbe coinvolto la sospensione di considerazione di questo caso.



B. Costatazioni della Corte

1. Principi generali rilevanti

109. Per agevolare l'effettiva attuazione delle sue sentenze, la Corte può adottare una procedura di "sentenza pilota" che gli permette di delineare chiaramente nella sentenza, l'esistenza di problemi strutturali alla base delle violazioni e indicare le misure o azioni specifiche che lo Stato deve adottare per porre rimedio (c Broniowski. Polonia [GC], no 31443/96, § § 189-194 e suo dispositivo, CEDU 2004-V e Hutten Czapska c. Polonia [GC], no 35014/97, § § 231-239 e suo dispositivo, CEDU 2006 VIII).

110. La procedura di "sentenza pilota" mira ad incoraggiare lo Stato convenuto di trovare a livello nazionale, una soluzione a molti singoli casi derivanti dallo stesso problema strutturale, dando attuazione al principio di sussidiarietà, che è la base del sistema Convenzione in modo che la Corte non debba reiterare la sua constatazione di una violazione di una lunga serie di casi analoghi (Burdov c. Russia (n. 2), n ° 33509/04, § 127, CEDU 2009-Broniowski, supra , § 193).

111. Questa procedura è destinata a facilitare la risoluzione più rapida ed efficace della disfunzione sistemica che colpisce la tutela del diritto trattato in questione nell'ordinamento giuridico nazionale

(Wolkenberg e altri c. Polonia (dicembre), no 50003 / 99, § 34, CEDU 2007 - (estratti)). Se si deve mirare in primo luogo alla risoluzione di questi problemi, l'azione dello Stato convenuto può anche includere l'adozione di soluzioni ad hoc, come ad esempio transazioni con i candidati o offerte unilaterali di compensazione in conformità con i requisiti della Convenzione (Burdov (n. 2), citata sopra, § 127).

2. L'applicazione di questi principi nel caso di specie

a) Sull'esistenza di una situazione che richiede l'applicazione della procedura di "sentenza pilota".

112. La Corte rileva che, come anche il governo riconosce, che migliaia di persone hanno introdotto rimedi per avere la rivalutazione del IIS (v. supra, punto 43). Inoltre, constata che esso ha ricevuto numerose richieste per lo stesso scopo della presente causa.⁵ La questione in esame riguarda anche qualsiasi persona potenzialmente infetta, dopo aver ricevuto un indennizzo ai sensi della legge n ° 210/1992 per aver subito trasfusioni di sangue.

113. Non vi è quindi alcun dubbio che le violazioni dei diritti dei richiedenti e della Corte trovati in questo caso non comporta incidenti isolati, ma sono il risultato di un problema sistematico derivante in particolare dal mancato riconoscimento da parte delle autorità competenti della rivalutazione dell'IIS, anche dopo la decisione della Corte Costituzionale n ° 293/2011 (vedere, mutatis mutandis, Hutten-Czapska c. Polonia, § 237).

114. Questa situazione, che colpisce o rischia di toccare di nuovo in futuro molte persone, è una pratica incompatibile con la Convenzione.

115. Conformemente ai criteri stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte ha deciso di applicare la procedura del "sentenza pilota" in questo caso, dato il numero di persone potenzialmente interessate in Italia e le sentenze di violazione che le richieste menzionate potrebbero dar luogo (Maria Atanasiu et al. Romania, la 30767/05 e 33800/06, § § 217-218, 12 ottobre 2010 Torreggiani et al. Italia, il nostro 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875 / 09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, § § 90, 8 gennaio 2013). Si rileva inoltre l'urgente necessità di garantire un risarcimento adeguato a coloro che sono stati coinvolti a livello nazionale (Burdov (n. 2), sopra citato, § § 129-130).

b) Misure di carattere generale

116. La Corte ribadisce che le sue sentenze hanno natura essenzialmente dichiarativa e che è in linea di principio sta allo Stato convenuto di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, i mezzi per adempiere al proprio obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione (Scozzari e Giunta c. Italia [GC], la 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000 VIII).

117. Si rileva inoltre che, una volta individuato il cedimento strutturale, spetta alle autorità nazionali di adottare, con effetto retroattivo, se necessario, azioni correttive necessarie (Broniowski, supra, § 193).

118. Nel caso di specie, si osserva che in ogni caso il governo ha riconosciuto l'effetto retroattivo e l'erga omnes della sentenza della Corte Costituzionale n ° 293/2011 (v. supra, punto 45).

119. Inoltre, con ordinanza n ° 10769 del 21 giugno 2012, la Corte di Cassazione (v. supra, punto 29), ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale n ° 293/2011 deve essere interpretata come avente effetto retroattivo anche per il periodo anteriore al 28 dicembre 2007, data di entrata in vigore della legge per assicurare il beneficio della indennità prevista dalla legge n 210/1992 per le persone colpite dalla "sindrome da talidomide".

120. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha invitato lo Stato convenuto a stabilire, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, in cooperazione con il Comitato delle ministri, un termine perentorio in cui si impegna a garantire, attraverso opportune misure giuridiche e amministrative, l'attuazione rapida ed efficace dei diritti di cui trattasi (v., mutatis mutandis, Ananyev et al. Russia, il nostro 42525/07 e 60800 / 08, § 234, 10 gennaio 2012). Il governo italiano è particolarmente chiamato a pagare, entro tale termine consolidato, un importo pari alla

⁵ Una cinquantina di domande, ciascuna delle quali viene presentata dai gruppi di ricorrenti sono stati portati dinanzi al Tribunale per un totale di circa un migliaio di ricorrenti.

rivalutazione del IIS per ogni persona avente diritto al risarcimento ai sensi della legge n ° 210/1992, dal momento in cui quest'ultimo si è stato riconosciuto che la persona abbia o non introdotta una procedura per il suo ottenimento.

c) Procedura da seguire in casi analoghi

121. La Corte ricorda che essa può statuire nella sentenza pilota sulla procedura da seguire per l'esame di tutti i casi analoghi (vedi Xenides-Arestis contro Turchia, no. 46347/99, § 50, 22 dicembre 2005).

122. A questo proposito, ha deciso che fino a quando le autorità nazionali avranno la possibilità di adottare le misure necessarie a livello nazionale entro il termine che sarà programmato per questo scopo, come descritto nel precedente paragrafo 120, l'esame delle domande non ancora note con lo stesso oggetto della presente causa è rinviato per un periodo di un anno dalla data in cui la sentenza diviene definitiva.

Riserva è fatta del potere della Corte, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile un caso di questo tipo o cancellare dal suo ruolo a seguito di un accordo reciproco tra le parti o per la risoluzione della controversia con altri mezzi, a norma degli articoli 37 e 39 della Convenzione.

VIII. SULL 'APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

123. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, *"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette il risarcimento anche solo parziale delle conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte danneggiata, se del caso, un'equa soddisfazione. "*

124. I ricorrenti reclamano 1.144.555,63 € per il danno patrimoniale e un totale di 8.890.200 € per i danni non patrimoniali che hanno subito. Gli importi richiesti per ciascuna dei ricorrenti sono riportati nella tabella allegata al presente sentenza.

125. Per quanto riguarda il calcolo del danno patrimoniale, i ricorrenti hanno utilizzato un rapporto contabile (che attesta l'ammontare della rivalutazione calcolata secondo "l'inflazione programmata" - Tasso di Inflazione programmato). Per quanto riguarda il danno morale, i ricorrenti hanno individuato un importo di base di cui hanno applicato un aumento percentuale variabile seconda di diversi fattori (quali, per esempio, la gravità della condizione che gli attiene, le prospettive di morte o essere stato infettato in tenera età).

126. Il governo sostiene essere in grado di contraddire con precisione gli importi indicati dai ricorrenti in materia di danno patrimoniale entro il termine fissato dalla Corte. Quanto alla domanda di danno non patrimoniale, il governo la ritiene eccessiva.

127. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto 1 000 euro ciascuno per le spese sostenute dinanzi alla Corte e il rimborso dei costi e delle spese sostenuti da quelli di loro che hanno introdotto procedure interne. I ricorrenti hanno prodotto copia delle relative fatture.

128. Il Governo indica che nessun somma di denaro dovrebbe essere data ai costi, tenendo conto, tra l'altro, che alcuni dei ricorrenti si trovano in situazioni simili.

129. La Corte ritiene che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non è matura per la decisione. Di conseguenza, si riserva di fissare la procedura successiva, tenendo conto della possibilità che il Governo e i ricorrenti a raggiungere un accordo e in considerazione delle azioni che il governo convenuto potrebbe prendere ai sensi della presente sentenza (v., mutatis mutandis , Broniowski, supra, § 198).



PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA '

1. Unisce al merito le eccezioni preliminari sollevate dal Governo e le respinge;

2. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda i ricorrenti nei gruppi 1 (ricorrenti nos 1-102), 2 (ricorrenti nos 103-112) e 4 (i ricorrenti 146 a 148 e il 117, 124, 127, 128, 131 e 141);

3. Dichiara il ricorso ricevibile quanto alla denuncia ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione;

4. Dichiaro che non vi è alcuna necessità di esaminare la denuncia ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione;
5. Dichiaro che non vi è alcuna necessità di esaminare la denuncia ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione;
6. Dichiaro il ricorso ricevibile sulla denuncia ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione, fatta eccezione per la parte della denuncia relativa alla presunta discriminazione tra i richiedenti e le persone che hanno sofferto danni a causa di vaccinazioni obbligatorie;
7. Dichiaro il ricorso irricevibile per il resto;
8. Ha dichiarato che c'è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
9. Ha dichiarato che c'è stata una di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione;
10. Ha dichiarato che c'è stata una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione;
11. Ha dichiarato che lo Stato convenuto deve stabilire, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, in collaborazione con il Comitato dei Ministri, nella natura giuridicamente vincolante che si impegna a garantire, attraverso opportune misure giuridiche e amministrative, efficace e rapida realizzazione dei diritti in questione, anche attraverso il pagamento della rivalutazione del IIS a qualsiasi persona alla quale l'indennizzo previsto dalla legge N. 210/1992 dal momento in cui gli è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che la persona ha introdotto una procedura per il suo ottenimento;
12. Ha dichiarato che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, la Corte aggiornerà il procedimento in tutti i casi non ancora denunciati per lo stesso scopo della presente causa per un periodo di un anno dalla data in cui la presente sentenza diviene definitiva, pur riservandosi il diritto, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile un caso di questo tipo o cancellare dal ruolo come risultato di un accordo reciproco tra le parti o per la risoluzione della controversia con altri mezzi, ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione;
13. Ha dichiarato che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non è in uno stato di essere deciso. Di conseguenza:
 - a) si riserva l'intera materia;
 - b) invita il Governo e i ricorrenti a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni scritte sulla questione e in particolare al Governo di dare notizia di un accordo che possa essere raggiunto;
 - c) riserva l'ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissare, se necessario.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto 3 settembre 2013, in applicazione dell'articolo 77 § 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith Danutė Jočienė
Presidente cancelliere

Segue ELENCO DEI RICORRENTI ([Applicazione N. 5376/11](#))
(anonimato-Concesso)

Segue tabella con questi elementi.

No Nome Anno di nascita e luogo di residenza del risarcimento anno (legge n 210/1992)

I ricorrenti, hanno beneficiato della rivalutazione problema? Procedura interna Stato per ottenere la res controversa

Il decreto-legge n 78/2010, ha stabilito la detrazione degli importi ricevuti della rivalutazione dalla data della sua entrata in vigore (31 maggio 2010)?

Richiesta dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione

Queste le indicazioni per il ricorrente n. 1. Poi tutti gli altri a seguire fino a pag. 130.

1. 1970 Jesolo (Venezia) 1995 Si Tribunale di Venezia nel mese di dicembre def. 19/11/08 Si

Danno: 3 116,59 EUR

Danno patrimoniale: 59 800 EUR

I costi e le spese nei procedimenti nazionali: 4 086 EUR

I costi e le spese dinanzi alla Corte: 1 000 EUR